



Disabilità e scuola

La scuola garantisce il diritto allo studio degli alunni e studenti disabili.

Il diritto allo studio delle persone portatrici di handicap nel nostro paese è garantito in primis dalla nostra Costituzione: basti pensare all'art. 2, all'art. 3, che sancisce che “ è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini , impediscono il pieno sviluppo della persona umana”, all'art. 34 che afferma che “la scuola è aperta a tutti” e all'art. 38 che dispone che gli inabili hanno “diritto all'educazione”.

La scuola garantisce nei vari ordini scolastici (scuola dell'infanzia, primo ciclo e secondo ciclo), come supporto alla classe dove è presente un allievo disabile, la presenza di un docente di sostegno. Compito dell'insegnante di sostegno non è quindi solo quello di essere di supporto all'allievo disabile ma lo è a tutto il gruppo – classe, contribuendo ad un'armonica integrazione e collaborazione reciproca.

- **Chi è il docente di sostegno?**

E' un docente specializzato per l'attività didattica sul sostegno. L'insegnante di sostegno è contribuisce in prima persona alla elaborazione della documentazione specifica degli alunni certificati che ha in carico (PEI, PDF, Relazione Finale). Tale documentazione viene condivisa con gli insegnanti curricolari e realizzata in collaborazione con i sanitari di riferimento e la famiglia. Il Piano educativo individualizzato (indicato con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. Il PDF Profilo Dinamico Funzionale è l'atto successivo alla Profilo Descrittivo di Funzionamento della persona (a cura della NPI) e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'allievo disabile dimostra di possedere nei tempi brevi e nei tempi medi . Viene redatto, congiuntamente con la famiglia e la NPI.

- **Come ottenere l'insegnante di sostegno?**

I genitori dell'allievo disabile presentano al Dirigente Scolastico della scuola frequentata al momento dell'iscrizione, o al momento del rilascio della stessa, il Profilo Descrittivo di Funzionamento della persona rilasciato dalla Neuropsichiatria dell'ASL competente territorialmente o da altri Enti accreditati.

- **Figure di riferimento all'interno di ciascuna scuola.**

Il genitore, oltre il Dirigente Scolastico, trova all'interno di ciascuna scuola un docente referente per la disabilità e docenti di classe.



- **Quante ore di sostegno ha diritto l'allievo disabile?**

Le ore di sostegno garantite all'allievo disabile vengono annualmente assegnate in rapporto alle necessità scolastiche, alla frequenza dell'allievo e alla gravità espressa nelle certificazioni sanitarie. L'orario di cattedra del docente di sostegno (settimanale) sulla base del Contratto Collettivo di lavoro, varia a seconda dell'ordine/grado di scuola e corrisponde a:

25 ore per la scuola dell'infanzia;

22 ore per la scuola primaria;

18 ore per la scuola secondaria di primo grado;

18 ore per la scuola secondaria di secondo grado.

- **Lo studente disabile supportato dall'insegnante di sostegno, ottiene il diploma al termine del percorso scolastico?**

Lo studente, in caso di svolgimento di percorso scolastico semplificato, ma sulla base della programmazione curricolare della classe, consegue il Diploma dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo (senza alcuna menzione sul documento delle modalità di svolgimento del percorso scolastico e delle prove d'esame). Viceversa, in caso di percorso scolastico svolto sulla base di programmazione differenziata che non coinvolge tutte le discipline, consegue un attestato di certificazione dei crediti formativi maturati che gli consente comunque di proseguire il percorso di studi nella scuola secondaria superiore. Allo stesso modo per la scuola del secondo ciclo (scuola superiore), se lo studente svolge un percorso scolastico di tipo differenziato (per tale tipologia di percorso è necessario il consenso dei genitori dello studente) non consegue il Diploma di scuola secondaria di secondo grado, ma un attestato di credito formativo, mentre se il percorso scolastico è costruito per obiettivi minimi l'allievo consegue il diploma di maturità avente valore legale.

- **Sono previste ulteriori figure di supporto all'allievo disabile nel contesto scolastico?**

In particolari situazioni di necessità o gravità, oltre la figura dell'insegnante di sostegno, è previsto un assistente all'autonomia personale e un assistente alla comunicazione, quest'ultimo in genere è rivolto a studenti con difficoltà sensoriali, ipovedenti non superiori a 2/10.

Gli Enti preposti a garantire questo servizio sono:

i Comuni, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado;

gli Enti di Area Vasta (ex Province) per la scuola secondaria di secondo grado.

Altra figura di supporto prevista in particolari casi e individuata dal Dirigente Scolastico, è il collaboratore scolastico con assegnati specifici compiti di assistenza personale.

- **Somministrazione di farmaci a scuola**

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.



La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell'ASL territorialmente competente, vede coinvolti, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:

- la famiglia dell'alunno o chi esercita la potestà genitoriale;
- la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);
- i servizi sanitari (i medici di base e le ASL competenti territorialmente);
- gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d'inclusione scolastica e formativa dell'alunno).

Nel caso di periodi di ospedalizzazione dell'allievo?

Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Titolari della gestione del servizio di istruzione domiciliare, a cui la scuola si rivolgerà, sono le scuole polo regionali per i servizi di scuola in ospedale e istruzione domiciliari (in Piemonte l'I.C. PEYRON di Torino) e gli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio. Alle scuole polo regionali sono assegnate annualmente dal MIUR le risorse finanziarie per gli interventi.

IN BREVE

I passaggi necessari per ottenere l'insegnante di sostegno

1	RECARSI DAL PEDIATRA E CHIEDERE IMPEGNATIVA PRIMA VISITA NEUROPSICHIATRICA
2	PRENOTARE LA VISITA PRESSO IL CUP ASL TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
3	CONSEGNARE ALLA SCUOLA IL DOCUMENTO RICEVUTO DALL'ASL (PROFILO DI FUNZIONAMENTO)
4	RITORNARE DAL PEDIATRA PER AVERE IL CERTIFICATO PER VISITA INPS PER IL RILASCIO DEL "VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP"
5	COL CERTIFICATO RECARSÌ AL PATRONATO O AL CAF PER PRENOTARE UNA VISITA INPS (VI RILASCIANO UNA RICEVUTA DI PRENOTAZIONE) Per sicurezza portate anche quella alla scuola in modo che venga segnata la data di prenotazione
6	RITIRARE IL VERBALE ALL'INPS E CONSEGNARE IL DOCUMENTO ALLA SCUOLA (da questo momento la scuola può richiedere l'insegnante di sostegno)





Ad ogni tappa, se incontrate dei problemi o delle difficoltà, è possibile rivolgersi alle figure di riferimento scolastico (Dirigente Scolastico, docente referente alla disabilità, docenti di classe) e all'Ufficio Studi e Programmazione dell'Ufficio Scolastico del VCO tel. 0323 402922 interni 223 e 231

Mail: angelo.iaderosa@istruzione.it

antonella.disessa@istruzione.it

